Pubblicato il 15/10/2026

Firmato digitalmente

N. 05737/2026 REG.PROV.CAU.
N. 09059/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9059 del 2026, proposto da [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del giudizio di non idoneità alla prova scritta di cultura tecnico-professionale riportato dal ricorrente nel concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi

108 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica, del Corpo del Genio Aeronautico e del Corpo di Commissariato 22Aeronautico, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12026 0000391 del 23 aprile 2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice, le tracce e i quesiti somministrati, l'eventuale atto di esclusione e la graduatoria finale ove nelle more formata, con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le doglianze di parte ricorrente richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito e non appaiano del tutto scevre da profili di possibile fondatezza;
Ritenuto, in particolare, che, ad un primo sommario giudizio, le modalità con le quali si è svolta la prova scritta di cultura tecnico-professionale non risultano coerenti con le previsioni del bando;
Rilevato, infatti, che, mentre l'art. 9, comma 1, del bando di concorso prescrive che *"I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore, consistente in un tema su argomenti previsti dai programmi d'esame riportati*

nell'Allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto", ai candidati non è stato somministrato un unico tema, bensì dieci distinti quesiti a risposta aperta;

Ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate nel ricorso possano essere adeguatamente tutelate mediante l'immediata fissazione dell'udienza pubblica del 12 gennaio 2027 per la trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto che – per esigenze di concentrazione processuale e impregiudicata ogni valutazione sul ricorso – sia opportuno ordinare immediatamente al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio – ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. – nei confronti di tutti i soggetti dichiarati idonei alla prova scritta, mediante la pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione, nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto, infine, che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) fissa ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. l'udienza pubblica del 12 gennaio 2027 per la trattazione del merito del ricorso.

Ordina a parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Amenta

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO